Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 luglio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valore aeronautico

Decreto Presidenziale in data 22 maggio 1957
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1957
registro n. 37 Aeronautica, foglio n. 203

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor aeronautico:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

CACCIA Giuseppe da Cuneo, tenente A.A.r.n. pilota. Entusiasta pilota da caccia, sempre distintosi per elevatissime doti professionali e per ardimento, durante un volo su velivolo a reazione, a seguito di avaria al motore, rinunciava coscientemente a far uso del paracadute e nel generoso tentativo di portare a salvamento il velivolo, faceva olocausto della propria vita. Dava così un magnifico esempio di dedizione al dovere fino al supremo sacrificio di se stesso. — Villafranca Veronese, 25 giugno 1952.

GIORGI Nicola da Roma, sottotenente C.S.A. — Ufficiale medico appassionato studioso di medicina aeronautica, prodigava la sua assistenza professionale al personale navigante con entusiasmo ed alto spirito del dovere. Per approfondire le proprie conoscenze sugli aspetti psico-fisiologici dello esercizio del volo, partecipava a numerosi voli che gli permettevano di raccogliere una diretta ed utilissima esperienza professionale. In un grave incidente aereo immolava la sua giovane esistenza protesa con fede e non comune spirito di dedizione al compimento della missione affidatagli. — Monte Faito, 6 settembre 1955.

(4116)

Decreto Presidenziale in data 16 maggio 1957
registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1957
registro n. 37 Aeronautica, foglio n. 201

E' conferita la seguente decorazione al valor aeronautico:

MEDAGLIA D'ARGENTO

RAFFAELLI Ferdinando di fu G. Battista, da Roma, generale B. A. — Ideava, realizzava ed esperimentava un sistema di guida a distanza per aerei, suscettibile di applicazioni belliche di alto interesse. Dirigendo e coordinando personalmente il complesso di lavoro di ricerca e di messa a punto ed effettuando numerose non facili prove in volo dimostrava eccezionale perizia tecnica ed aviatoria. In occasione di un esperimento in campo bellico del ritrovato, affrontava con sereno coraggio e sprezzo del pericolo la poderosa minaccia nemica, pur essendo rimasto quasi completamente privo di scorta e desistendo dalla prova soltanto dopo accertata una irreparabile avaria. Univa così alle brillanti prove di virtù personali la affermazione di una priorità italiana in un campo dimostratosi fecondo di importantissime applicazioni nella guerra aerea. — Aeroporto Guidonia luglio 1940 Aeroporto Villacidro (Sardegna) settembre 1943.

(4120)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1957.

Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1

Le tabelle A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 e C-2 unite al decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 21 luglio 1957.

Roma, addì 15 luglio 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA A-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;	Costa francese dei Somali;
Canadà;	Costarica;
Cile;	Cuba;
Colombia;	Dominicana (Repubblica);
Corea del Sud;	Filippine;

Formosa;	Nicaragua;
Giappone;	Panama;
Guatemala;	Perù;
Haiti;	Salvador;
Honduras (Repubblica);	Siria;
Libano;	Uruguay;
Liberia;	U.S.A. e sue dipendenze;
Messico;	Venezuela.

TABELLA A-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessione delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella A-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella B-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA B-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Austria;	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Belgio Lussemburgo;	Svezia;
Danimarca;	Svizzera Liechtenstein;
Francia;	Argentina;
Germania Occidentale;	Brasile;
Norvegia;	Egitto.
Paesi Bassi;	

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA B-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;	Franco svizzero «Accordo»
Corona norvegese;	Lira sterlina;
Corona svedese;	Marco germanico;
Fiorino olandese;	Scellino austriaco;
Franco belga;	Conti esteri in lire multilaterali.
Franco francese;	

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella B-1, con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella A-2 mediante prelievi di conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle B-1 e C-1.

TABELLA C-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania;	Polonia;
Bulgaria;	Romania;
Cecoslovacchia;	Spagna;
Equatore;	Ungheria;
Finlandia;	U.R.S.S.;
Iran;	Grecia;
Israele;	Portogallo;
Jugoslavia;	Turchia.
Paraguay;	

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA C-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Bulgaria	Conto dollari U.S.A.	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U.S.A.	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Finlandia	Conto generale 1951 in dollari U.S.A.	Finlandia
Iran	Conto generale dollari U.S.A.	Iran
Israele	Conto dollari U.S.A.	Israele
Jugoslavia	Conto generale lire	Jugoslavia
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U.S.A.	Polonia
Romania	Conto lire R.P.R.	Romania
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Ungheria	Conto lire	Ungheria
U.R.S.S.	Conto lire 1948	U.R.S.S.
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella C-1 con la osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle A-2 e B-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(4352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 17 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pierre Regazzi, Console onorario del Principato di Monaco a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Udine e Gorizia.

(4268)

In data 1° luglio 1957 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Remo Morandotti, Console onorario del Messico a Bologna, con giurisdizione sulle regioni dell'Emilia e Toscana.

(4267)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Familiari, nato a Reggio Calabria il 27 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Messina in data 25 marzo 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(4239)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Remo Torriani, nato a Toano il 9 aprile 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli da questo Ministero a seguito degli esami sostenuti nella sessione di esami di Stato dell'anno 1927.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(4290)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Pietro Zamparelli, nato a Roma il 19 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 agosto 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4289)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Molino Giovanni fu Carlo, già esercente in Torino, via Carlo Alberto n. 7.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 32-TO.

(4320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1957, registro n. 13 Finanze, foglio n. 80, il ricorso proposto dal maresciallo maggiore in congedo della Guardia di finanza Mazzaracchio Arturo, avverso la negata corresponsione da parte del Comando generale della Guardia di finanza del trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, per i sottufficiali del Corpo in servizio permanente, è stato dichiarato inammissibile perchè diretto contro un provvedimento non definitivo.

(4265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 luglio 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia), costituita con atto in data 2 giugno 1935 per notaio dott. Giovanni Bosconi e la nomina del commissario nella persona del rag. Luigi Candusso.

(4236)

Scioglimento della Società cooperativa « Edilizia fra muratori ed affini », con sede in Terlizzi, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1957, la Società cooperativa « Edilizia fra muratori ed affini », con sede in Terlizzi, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Casamassima il 27 marzo 1937, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del geom. Raffaele Cataldi.

(4286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 64.94.10, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2814 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SILI Enrico fu Giulio, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, è determinata in L. 6.795.457,40 (lire seimilionisettecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantasette e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 3 marzo 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4225)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 5 giugno 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 96, 99, 103 rispettivamente del 13, 16, 20 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		in data 5-6-1957	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. Agr.					
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CIACCI Fernanda fu Antonio	Pitigliano	160.61.63	2885	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	3086/990	25- 6-57	14	297	14.615.000	2.430.000	Banca Nazion. del Lavoro Sede di Roma	Roma
	Ente Fucino														
2	MASCIARELLI Giampaolo di Vincenzo	Celano	62.06.81	4046	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	3088/992	25- 6-57	14	296	6.385.000	1.015.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano														
3	ORSI MANGELLI Paolo fu Raffaele	Ravenna	511.57.48	3791	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3089/993	25- 6-57	14	295	70.120.000	11.410.000	Banca Nazion. Agricoltura Sede Bologna	Bologna

Roma, addì 5 luglio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(4230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

O.N.C. Sezione speciale riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 maggio 1957, sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 16 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare indennità e interessi in cifra arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA provinciale
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		in data 27-5-1957	Registrazione Corte dei conti								
					N.	Data		Data	Reg. Agric.							
							N.		N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire			
	Opera nazionale per i combattenti															
1	BARATTA Ettore fu Paolo	Eboli e Capaccio	4188 e 4189	28-12-52	19 s. o. 4	24-1-53	3028-932	17-6-57	14	30	3.24.25	27.30.74	390.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Roma
2	CONFORTI Luigi fu Carlo	Eboli	4202	28-12-52	19 s. o. 4	24-1-53	3029-933	17-6-57	14	29	13.59.35	15.84.70	1.710.000	Id.	Id.	Id.
3	FITTIPALDI Ugo fu Arturo	Castelvolturno	1665	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	3030-934	17-6-57	14	28	1.21.74	1.21.74	265.000	Id.	Id.	Id.
4	FITTIPALDI Vittorio fu Arturo	Castelvolturno	1666	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	3031-935	17-6-57	14	37	1.21.02	1.21.01	260.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 1° luglio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(4057)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 18 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,78	624,80	624,82	—	624,82	624,90	624,85	—
$ Can.	657,25	657,375	657,50	657,25	656,80	—	657,25	656,75	657 —	—
Fr. Sv. lib.	145,75	145,75	145,77	145,76	145,80	—	145,76	145,80	145,72	—
Kr. D.	89,83	89,80	89,82	89,84	89,82	—	89,82	89,90	89,83	—
Kr. N.	86,95	86,89	86,93	86,92	86,90	—	86,89	87 —	86,91	—
Kr. Sv.	120,20	120,22	120,22	120,30	120,25	—	120,28	120,17	120,18	—
Fol.	163,48	163,48	163,475	163,48	163,40	—	163,45	163,50	163,47	—
Fr. B.	12,41	12,4675	12,4075	12,40625	12,405	—	12,40625	12,42	12,41	—
Fr. Fr.	177,23	177,22	177,23	177,23	177,21	—	177,21	177,27	177,23	—
Fr. Sv. acc.	142,40	142,42	142,40	142,45	142,40	—	142,45	142,50	142,39	—
Lst.	1737,50	1737 —	1737,25	1737,50	1737,10	—	1737,25	1738 —	1737,25	—
Dm. occ.	148,73	148,875	148,78	148,77	148,76	—	148,77	149 —	148,76	—
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,04	24,04	24,05	—	24,04125	24,06	24,04	—

Media dei titoli del 18 luglio 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	65,075
Id. 3,50 % 1902	56,10
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	79,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	79,85
Id. 5 % 1936	94,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,60

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	657,25
1 Franco svizzero lib.	145,76
1 Corona danese	89,83
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	163,465

Valuta	
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	177,22
1 Franco svizzero acc.	142,45
1 Lira sterlina	1737,375
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	24,040

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5611/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, n. 1495/R/Gab. con cui alla sig.ra Pupp Caterina nata Agreiter, nata a San Martino in Badia il 16 maggio 1873, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Puppo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 maggio 1957 dal sig. Puppo Gerolamo, figlio della predetta, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 20 luglio 1935, n. 1495/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Puppo Gerolamo, nato a San Martino in Badia il 15 aprile 1910, della di lui moglie Natalini Pierina, nata a Chianciano il 1° dicembre 1923 e delle figlie Leda, nata a Chianciano il 3 aprile 1944 e Nicoletta, nata a Chianciano l'11 aprile 1949, viene ripristinato nella forma tedesca di Pupp.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 giugno 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4098)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata 1956-1957

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 26 luglio 1956, n. 851, recante disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Sono indetti per l'annata agraria 1956-57 i seguenti concorsi per l'aumento della produttività agricola:

1. — CONCORSO A PREMI TRA LE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1.

Il concorso ha lo scopo di premiare le aziende che abbiano conseguito i migliori risultati tecnico-economico-sociali

Esso consta di « Gare provinciali tra piccole aziende », di « Gare regionali o compartimentali tra medie e grandi aziende » e di una « Gara nazionale tra piccole, medie e grandi aziende ».

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, le due gare provinciali e regionali si identificano.

Ciascuna gara si articola in due sezioni: aziende ad indirizzo ordinario; aziende ad indirizzo specializzato.

Art. 2.

Al concorso non possono partecipare le aziende agricole gestite da uffici statali o appartenenti ad enti pubblici che fruiscano, in via continuativa, di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato.

Per essere ammessa al concorso l'azienda deve avere, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, una consistenza sufficiente per vedervi configurata una organizzazione tecnico-economica di apprezzabile rilievo.

L'azienda partecipa al concorso nella sua intierezza di costituzione e di esercizio. E' consentita la contemporanea partecipazione di più aziende gestite dallo stesso imprenditore, purchè ognuna di esse costituisca una entità ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Sono escluse dalla partecipazione sia alle « Gare provinciali » che alle « Gare regionali o compartimentali » le aziende che, nella rispettiva Sezione e categoria, abbiano conseguito il primo premio nelle gare provinciali dei concorsi tra le aziende agricole relativo all'annata agraria 1954-55, o nelle gare provinciali e regionali o compartimentali del concorso stesso relativo all'annata agraria 1955-56.

Art. 4.

La domanda di partecipazione sia alle « Gare provinciali » che alle « Gare regionali o compartimentali » deve essere presentata, dal conduttore dell'azienda, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia territorialmente competente non oltre il 15 maggio 1957. Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso di aziende ricadenti in due o più Provincie limitrofe, la iscrizione sarà fatta nella Provincia in cui gravita maggiormente l'economia dell'azienda.

Il conduttore deve specificare, nella domanda, in quale delle due sezioni intende concorrere; l'attribuzione definitiva dell'azienda all'una od all'altra delle due sezioni è tuttavia di spettanza della Commissione giudicatrice delle « Gare provinciali ».

Art. 5.

Agli effetti della ripartizione delle aziende secondo la giacitura valgono i seguenti limiti altimetrici fino a 300 metri sul livello del mare per la pianura; da oltre 300 e fino a 600 metri per la collina; da oltre 600 metri per la montagna.

Nel caso di aziende ricadenti in più categorie di giacitura vale il concetto della prevalenza.

Ove la classificazione in base all'altitudine non rispondesse alla realtà ambientale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura o l'Ispettorato agrario compartimentale, su motivata proposta della Commissione giudicatrice delle « Gare provinciali » può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, stabilire che l'attribuzione delle aziende sia fatta anche in funzione degli specifici caratteri che l'economia agricola assume nelle zone di ubicazione delle aziende classificande ove detti caratteri siano tali da definire in termini inconfondibili l'agricoltura propria della pianura o della collina o della montagna.

La classificazione per ampiezza sarà effettuata sulla base delle forze di lavoro normalmente impiegate nell'azienda.

In particolare è considerata:

piccola azienda, nel caso di conduzione diretta, di colonia parziaria o di compartecipazione, quella che impiega normalmente, per l'esercizio della conduzione agricola, la mano d'opera della sola famiglia coltivatrice ovvero, in caso diverso, quella che impiega mediamente, nell'intero anno, non più di 5 unità lavorative (fino a 1400 giornate);

media azienda quella che impiega normalmente, comprese le forze lavorative dell'imprenditore e dei suoi familiari, mano d'opera corrispondente al lavoro continuativo da oltre 5 fino al massimo di 25 unità lavorative (da oltre 1400 a 7000 giornate);

grande azienda, quella che alla stregua dei criteri innanzi esposti, non può essere compresa tra le piccole e le medie aziende.

Le piccole aziende di nuova costituzione a seguito della riforma fondiaria o dell'applicazione delle leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina formano categoria a se stante, senza distinzione in categorie di giacitura (pianura, collina, montagna).

Art. 6.

Gare provinciali tra piccole aziende

Alle gare provinciali possono partecipare soltanto le piccole aziende comprese quelle costituitesi a seguito della riforma fondiaria e in applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

Nelle gare provinciali le aziende limitatamente a quelle della prima Sezione ed escluse quelle di cui all'ultimo comma del precedente art 5, saranno distinte in aziende di pianura, di collina e di montagna.

La classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta, distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 50 all'organizzazione considerata nel suo complesso, punti 10 ai rendimenti unitari e punti 40 alle realizzazioni conseguite dalle aziende nei settori e nelle specializzazioni che nelle singole Provincie si intendono stimolare ai fini della produttività.

L'azienda, per essere premiata, deve aver conseguito, in ciascun elemento di giudizio, un punteggio non inferiore al 60 % dei punti stabiliti.

La determinazione dei predetti settori e la ripartizione tra questi dei 40 punti verranno fatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e saranno rese note agli agricoltori nell'apposito manifesto.

Le somme a disposizione dei singoli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'assegnazione dei premi nella gara provinciale sono quelle indicate nell'annessa tabella *A*).

La fissazione dei premi è fatta dall'Ispettorato provinciale avuto riguardo alla importanza che nella Provincia rivestono le aziende in funzione dell'indirizzo produttivo (specializzato, non specializzato) e della giacitura (di pianura, di collina, di montagna).

Art. 7.

La gara provinciale è espletata e giudicata da una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante dell'Assesorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato compartimentale agrario, e da altri tre membri nominati dal prefetto e da scegliere, tra tecnici agricoli della Provincia non appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice può delegare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad effettuare, a mezzo dei propri funzionari tecnici, constatazioni ed accertamenti nelle aziende

partecipanti alla gara; in base alle risultanze di dette constatazioni ed accertamenti, la Commissione, qualora ravvisi nell'azienda concorrente deficienze di notevole rilievo con riferimento ai vari aspetti dell'organizzazione aziendale, può decidere senz'altro la esclusione della azienda dall'attribuzione dei premi.

La Commissione giudicatrice della gara provinciale ha quale termine di tempo massimo, per l'espletamento del suo compito, il 31 ottobre 1957.

Entro il 30 novembre 1957 il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, la relazione sullo svolgimento della gara, la graduatoria di merito con l'assegnazione di premi, le schede delle aziende alle quali è stato aggiudicato, nelle singole categorie di giacitura (pianura, collina, montagna) per la prima Sezione, il primo premio, nonchè le schede delle aziende alle quali è stato attribuito il primo premio rispettivamente, nella seconda Sezione e nella categoria, a se stante, delle aziende di riforma e della piccola proprietà contadina.

Graduatoria ed assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 8.

Gare regionali o compartimentali

Alle gare regionali o compartimentali possono partecipare soltanto le medie e grandi aziende.

Nelle gare regionali o compartimentali le aziende della prima Sezione saranno distinte in aziende di pianura, di collina e di montagna e, per ciascuna zona, in medie e grandi aziende; quelle della seconda Sezione saranno distinte in medie e grandi aziende.

Ai fini dell'assegnazione dei premi, saranno prese in considerazione per ogni Sezione e categoria di ampiezza e per ogni categoria di giacitura ove prevista ai sensi del precedente comma, le tre aziende ritenute più meritevoli in ciascuna Provincia a seguito di istruttoria dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su decisione della Commissione giudicatrice della gara provinciale fra le piccole aziende.

Le schede relative alle tre aziende più meritevoli per ciascuna Sezione e categoria debbono essere trasmesse all'Assessorato regionale od all'Ispettorato compartimentale a cura del presidente della Commissione della gara provinciale entro il 15 agosto 1957.

La classificazione delle aziende, ai fini della formazione della graduatoria è fatta, distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 50 all'organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti 10 ai rendimenti unitari e punti 40 alle realizzazioni conseguite nei settori e nelle specializzazioni che nelle singole regioni o compartimenti si intendono stimolare ai fini della produttività.

L'azienda, per essere premiata, deve avere conseguito, in ciascun elemento di giudizio, un punteggio non inferiore al 60 % dei punti stabiliti.

La determinazione dei predetti settori e la ripartizione tra questi dei 40 punti verranno fatte dall'Assessorato regionale o dall'Ispettorato compartimentale e saranno rese note agli agricoltori nell'apposito manifesto.

Le somme a disposizione dei singoli Assessorati regionali od Ispettorati compartimentali per la istituzione dei premi nella gara regionale o compartimentale sono quelle indicate nell'annessa tabella *B*).

La fissazione dei premi verrà fatta, dall'Assessorato regionale o dall'Ispettorato compartimentale, avuto riguardo all'importanza che nella regione o compartimento rivestono le aziende in funzione dell'indirizzo produttivo, della giacitura e della ampiezza.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o dall'ispettore compartimentale agrario, che la presiede, e da quattro membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Assessorato regionale o l'Ispettorato compartimentale, da scegliere tra tecnici agricoli della Regione o del Compartimento non appartenente all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Assessorato o dell'Ispettorato compartimentale.

Per constatazioni ed accertamenti connessi all'istruttoria della gara, la Commissione può operare scissa in sottocommissioni e delegare anche qualcuno dei suoi componenti ad eseguire rilievi particolari con l'assistenza dei tecnici dell'Ispettorato compartimentale agrario.

Entro e non oltre il 31 dicembre 1957, l'Assessore regionale dell'agricoltura o l'ispettore compartimentale agrario, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, relazione sullo svolgimento della gara, le proposte di graduatoria di merito e di assegnazione dei premi, nonchè con le schede di tutte le aziende premiate nella gara.

Graduatoria ed assegnazione di premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 10.

Bandi di concorso

I bandi di concorso delle « Gare provinciali » e delle « Gare regionali o compartimentali » saranno portati a conoscenza degli agricoltori con un unico manifesto, firmato dall'Assessore dell'agricoltura o dall'ispettore compartimentale e dall'ispettore provinciale, il quale ne curerà la diffusione nella Provincia, trascorsi quindici giorni dall'invio di esso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 11.

Gara nazionale

Alla gara nazionale sono ammesse le aziende che nelle « Gare provinciali » e nelle « Gare regionali o compartimentali » abbiano conseguito, nella rispettiva Sezione e categoria, il primo premio.

Nella gara nazionale la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 60 all'organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti 30 ai rendimenti unitari e punti 10 alle realizzazioni conseguite nel complesso dei settori che, nelle singole Provincie e Regioni o compartimenti, si è inteso stimolare ai fini dell'aumento della produttività.

I premi previsti per la gara nazionale sono quelli indicati nell'annessa tabella *C*).

Art. 12.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale è composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dal presidente della Sezione coltivazioni erbacee ed arboree del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e da cinque membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali uno in rappresentanza dei conduttori di aziende agricole, uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni e compartecipanti e due in rappresentanza dei tecnici agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in ogni momento disporre indagini ed accertamenti per assicurarsi della esatta interpretazione ed applicazione delle norme regolatrici del concorso.

Art. 14.

E' facoltà delle Commissioni giudicatrici delle « Gare provinciali » e delle « Gare regionali o compartimentali » di destinare l'importo dei premi non assegnati in una determinata categoria di giacitura o di ampiezza alla istituzione di premi aggiunti in altre categorie della stessa gara, anche se appartenenti ad altra Sezione quando figurino in esse delle aziende particolarmente meritevoli che resterebbero altrimenti escluse dal riconoscimento.

L'economia derivante da premi non assegnati non può essere utilizzata per aumentare l'importo dei premi previsti dai bandi di concorso.

Nelle « Gare provinciali » e nelle « Gare regionali o compartimentali » non è ammessa per il primo premio, nelle rispettive Sezioni e categorie, la classificazione « ex æquo ». La classificazione « ex æquo » è ammessa per la gara nazionale sia per il primo premio che per i premi di grado inferiore.

Art. 15.

Qualora l'Azienda premiata si sia avvalsa di un direttore tecnico, il conduttore della medesima deve corrispondergli un quinto dell'importo del premio o dei premi conseguiti.

Nel caso di azienda condotta, in tutto o in parte, a colonia parziaria o in compartecipazione, il premio, dedotta la quota spettante al direttore tecnico, deve essere ripartito con i coloni e compartecipanti nello stesso rapporto di divisione dei prodotti. Se esistono più coloni e compartecipanti, la ripartizione della quota ad essi spettante viene fatta in ragione della superficie delle coltivazioni cui il colono o compartecipante singolarmente attende.

2. — CONCORSO NAZIONALE A PREMI TRA GLI INVENTORI

Art. 16.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, a giudizio della Commissione, nel periodo 1° ottobre 1956-30 settembre 1957, siano pervenuti, con il loro spirito inventivo, a realizzazioni concrete, suscettibili di determinare un apprezzabile miglioramento della produttività agricola anche attraverso riduzioni dei costi di produzione.

I premi conferibili sono quelli di cui all'allegata tabella *D*).

I concorrenti debbono far pervenire, non più tardi del 31 ottobre 1957, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, domanda in carta legale corredata dalla documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta le domande debbono pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa.

Art. 17.

La domanda, accompagnata da relazione dell'Assessorato della Valle d'Aosta o dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza pratica della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1957.

Art. 18.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *D*). E' ammessa la classificazione « ex æquo ».

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. — CONCORSO NAZIONALE A PREMI PER INIZIATIVE PROVINCIALI

Art. 19.

Al concorso sono ammessi gli Enti e le Associazioni che nel periodo 1° ottobre 1956-30 settembre 1957, abbiano, a giudizio della Commissione, realizzato una iniziativa di carattere duraturo, di particolare importanza per il miglioramento della produttività agricola della Provincia.

I premi conferiti sono quelli di cui all'allegata tabella *E*).

Art. 20.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 31 ottobre 1957, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste o all'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, domanda in carta legale corredata dalla documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Art. 21.

La domanda, corredata da una relazione dell'Assessorato dell'agricoltura e dell'Ispettorato agrario compartimentale intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1957.

Art. 22.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *E*). E' ammessa la classificazione « ex æquo ».

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione di premio viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

4. — CONCORSO NAZIONALE A PREMI PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA AI FINI DELL'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA' AGRICOLA

Art. 23.

Il concorso ha lo scopo di premiare coloro che, con articoli e note pubblicate nel periodo 1° ottobre 1956-30 settembre 1957, si siano particolarmente distinti nell'attività di divulgazione a mezzo della stampa illustrando pratiche tecniche e metodi di coltivazione e di allevamento, ritrovati, sistemi organizzativi e mezzi strumentali, idonei a favorire l'aumento della produttività agricola.

Il concorso si articola in due Sezioni di cui:

la prima riservata a coloro che abbiano pubblicata una serie di articoli e note su quotidiani o periodici di informazione e che non siano dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la prima riservata a coloro che abbiano pubblicato una serie di articoli e note su periodici di carattere tecnico-agricolo.

Sono esclusi dalle partecipazioni al concorso coloro che abbiano conseguito un premio nel concorso relativo all'annata agraria 1955-56.

Ciascun concorrente può partecipare soltanto ad una delle due Sezioni in cui si articola il concorso; è ammessa, comunque, l'eventuale presentazione di articoli e note riferentesi anche all'altra Sezione, per dar modo al concorrente di documentare, in maniera più completa, l'attività da esso svolta a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola.

I premi conferibili sono quelli indicati nell'allegata tabella *F*).

La Commissione giudicatrice del concorso ha la facoltà di proporre una distinzione a favore del quotidiano che abbia dato il più concreto contributo alla divulgazione agricola, mediante la pubblicazione di rubriche, articoli e note interessanti la produttività in agricoltura.

Art. 24.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 31 ottobre 1957, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, la domanda in carta legale, corredata da due copie di ciascun quotidiano o periodico ove siano stati pubblicati gli articoli o le note.

Per gli scritti siglati o firmati con pseudonimo deve essere fornita l'attestazione di identità da parte del direttore del quotidiano o del periodico.

Art. 25.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, ha facoltà di proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *F*) e di destinare l'importo dei premi non assegnati alla istituzione di premi aggiunti nella stessa Sezione o nell'altra, quando figurino in esse concorrenti meritevoli che resterebbero altrimenti esclusi dal riconoscimento. E' ammessa la classificazione « ex æquo ».

Art. 26.

Le spese di carattere generale e quelle per il pagamento dei premi relativamente ai presenti concorsi, graveranno, rispettivamente, sui capitoli 107-*ter* e 111-IV dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1957
Registro n. 8, foglio n. 272

TABELLA *A*

Somma assegnata per i premi delle Gare provinciali a ciascuna delle sottoindicate Provincie per l'importo complessivo di L. 290.700.000.

Provincie di:	Bari, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Nuoro, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Torino, Udine	L. 5.000.000
Provincie di:	Agrigento, Alessandria, L'Aquila, Catania, Campobasso, Salerno	» 4.500.000
Provincie di:	Bologna, Bolzano, Enna, Brescia, Firenze, Grosseto, Lecce, Matera, Messina, Pavia, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Verona, Viterbo	» 3.500.000
Provincie di:	Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Ferrara, Forlì, Frosinone, Latina, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Teramo, Terni, Venezia, Vercelli, Vicenza	» 2.800.000
Provincie di:	Ancona, Asti, Benevento, Bergamo, Cremona, Napoli, Novara, Pisa, Ragusa, Rovigo, Sondrio	» 2.500.000
Provincie di:	Como, Livorno, Lucca, Varese	» 2.000.000
Provincie di:	Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Pistoia, Savona	» 1.500.000

TABELLA *B*

Somme assegnate per i premi nelle Gare regionali e compartimentali alle Regioni autonome ed ai Compartimenti sottoindicati per l'importo complessivo di L. 83.500.000.

	Premi per le gare tra aziende ad indirizzo specializzato e non
Regioni autonome:	
Sardegna	L. 3.000.000
Sicilia	» 8.500.000
Trentino-Alto Adige	» 2.500.000
Valle d'Aosta	» 2.500.000
Compartimenti:	
Abruzzi e Molise	L. 4.000.000
Basilicata	» 2.000.000
Calabria	» 3.000.000
Campania	» 4.500.000
Emilia	» 7.000.000
Lazio	» 4.500.000
Liguria	» 4.000.000
Lombardia	» 7.500.000
Marche	» 4.000.000
Piemonte	» 5.500.000
Puglia	» 4.500.000
Toscana	» 7.500.000
Umbria	» 2.000.000
Veneto	» 7.500.000
TOTALE	L. 83.500.000

TABELLA *C*

Premi della Gara nazionale per le sezioni e categorie considerate per l'importo complessivo di L. 63.700.000

Categorie di aziende	Grado	N.		Ammontare
Grandi aziende	1°	1	di	L. 2.500.000
	2°	1	di	» 1.500.000
	3°	1	di	» 1.000.000
Medie aziende	1°	2	di L. 1.250.000	» 2.500.000
	2°	2	di » 750.000	» 1.500.000
	3°	2	di » 500.000	» 1.000.000
Piccole aziende	1°	3	di » 1.000.000	» 3.000.000
	2°	3	di » 500.000	» 1.500.000
	3°	3	di » 250.000	» 750.000
		18		L. 15.250.000
Totale premi per le tre categorie (pianura, collina, montagna) della 1ª Sezione e per le categorie della 2ª Sezione		72		L. 61.000.000
Premi nella gara nazionale tra aziende di riforma e piccola proprietà contadina	1°	3	di L. 500.000	» 1.500.000
	2°	3	di » 250.000	» 750.000
	3°	3	di » 150.000	» 450.000
Totali premi gara nazionale		81		L. 63.700.000

TABELLA *D*

Concorso nazionale a premi tra gli inventori con premi per l'importo complessivo di L. 5.000.000

TABELLA DEI PREMI

N. 1 premio di L. 1.000.000	L. 1.000.000
N. 2 premi di » 750.000 ciascuno	» 1.500.000
N. 5 premi di » 500.000 »	» 2.500.000

TABELLA *E*

Concorso nazionale per iniziative provinciali con premi per l'importo complessivo di L. 15.000.000

Premi per le provincie dell'Italia settentrionale	n. 2 da L. 2.500.000
Premi per le provincie dell'Italia centrale	» 2 » » 2.500.000
Premi per le provincie dell'Italia meridionale ed insulare	» 2 » » 2.500.000

TABELLA *F*

Concorso nazionale a premi per attività di divulgazione a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola per l'importo complessivo di L. 4.000.000.

TABELLA DEI PREMI

Prima sezione:	
N. 1 premio di L. 500.000	L. 500.000
N. 2 premi di » 250.000 ciascuno	» 500.000
N. 3 premi di » 150.000 »	» 450.000
N. 4 premi di » 100.000 »	» 400.000
Seconda sezione:	
N. 1 premio di L. 500.000	L. 500.000
N. 2 premi di » 250.000 ciascuno	» 500.000
N. 3 premi di » 150.000 »	» 450.000
N. 7 premi di » 100.000 »	» 700.000

(4291)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione di esami del concorso a ottanta posti di sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1955, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1955, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 394;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1955, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1956, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1956, con il quale è prorogato al 5 marzo 1957 il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1956, registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 392;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1957, con il quale è prorogato all'11 luglio 1957 il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso ed è aumentato da quaranta a ottanta il numero dei posti messi a concorso, registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1957, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 212;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale:

Presidente:
Colonnello A.A.r.n. s.p.e. Bariani Eugenio.

Membri:
Colonnello A.A.r.n. s.p.e. Ricco Bruno;
Colonnello A.A.r.n. P.A. Sansebastiano Euro.

Segretario:
Consigliere dott. Piras Antonino.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1957
Registro n. 1 *Difesa Aeronautica, foglio n.* 396. — RAPISARDA

(4356)

PREFETTURA DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 9273 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 9 aprile 1957 dei comuni di Besate-Camairago, Casalpusterlengo, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cisliano, Cologno Monzese, Cusago, Gorgonzola, Opera, Paderno Dugnano, Trezzano sul Naviglio, Valera Fratta e San Giuliano Milanese;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:
Galateo dott. Anton Claudio, vice prefetto.

Componenti:
Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Prisco prof. Natale, primario ostetrico presso l'Istituto dei tumori di Milano;
Malcovati prof. Piero, primario ostetrico presso l'Istituto provinciale ospitaliero della maternità di Milano;
Brugnoli Giovanna, presidente del Collegio delle ostetriche di Milano.

Segretario:
Milone dott. Antonino, direttore di sezione presso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4307)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sant'Angelo Lodigiano ed Uniti al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 9267 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di ufficiale sanitario vacante presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sant'Angelo Lodigiano ed Uniti, alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale è stata demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 26 giugno 1957, del Consorzio di Sant'Angelo Lodigiano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Sant'Angelo Lodigiano alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;
Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano;
Stabilini prof. Giuseppe, primario medico presso l'Ospedale di Saronno;
Cormio dott. Angelo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Truosolo dott. Alfredo, consigliere di seconda classe presso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4303)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 9271 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 13 maggio 1957 dei comuni di Canegrate, Cavenago d'Adda, Fombio, Maleo, Meda, Melzo, Monza, Morimondo, Novate Milanese, Pioltello, Vernate e Vittuone;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;

Bariatti prof. Raimondo, primario chirurgo presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Casolo prof. Giovanni, primario medico presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Ferrazzi dott. Piero, medico condotto.

Segretario:

Barile dott. Michele, consigliere di prima classe presso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4306)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nel comune di Milano al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 9268 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nel comune di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 11 aprile 1957 del comune di Milano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nel comune di Milano alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Anton dott. Claudio Galateo, vice prefetto.

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;

Fontana prof. Alfredo, primario medico presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano;

Sostegni prof. Alfredo, primario chirurgo presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Scotti dott. Enrico, medico condotto.

Segretario:

Milone dott. Antonino, direttore di sezione persso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4304)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Sesto San Giovanni al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 9270 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di medico condotto vacante presso il comune di Sesto San Giovanni alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 21 marzo 1957 del comune di Sesto San Giovanni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in comune di Sesto San Giovanni alla data del 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;

De Gasperis prof. Angelo, primario chirurgo presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Grigolato prof. Vincenzo, primario medico presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Condò Arena dott. Nunzio, medico condotto.

Segretario:

Barile dott. Michele, consigliere di prima classe presso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4305)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 9272 Div. 3/1 in data 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari;

Viste le designazioni in data 5 giugno 1957 dei comuni di Brembio, Brugherio, Concorezzo, Limbiate, Paderno Dugnano e Sedriano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Anton dott. Claudio Galateo, vice prefetto.

Componenti:

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;

Leinati prof. Luigi, preside della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente della Clinica medica veterinaria di Milano;

Luci dott. Sebastiano, veterinario condotto.

Segretario:

Serafini dott. Franco, consigliere di seconda classe presso la prefettura di Milano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 3 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4302)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del 18° concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 22709 Div. san. in data 8 luglio 1956, con il quale veniva indetto il 18° concorso a posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 22709/Div. san. in data 14 febbraio 1957, con il quale venivano ammessi al predetto concorso sessanta aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al 18° concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Tesserini Romeo punti 103,196
2. Teza Franco » 103,017
3. Manfroni Umberto » 101,609
4. Picchio Enzo » 101,335
5. Esposito Annibale » 100,216
6. Marini Dino » 100,000
7. Gini Luigi » 99,344
8. Sini Sebastiano » 98,666
9. Lolli Carlo » 98,576
10. Pelliccia Plinio » 97,730
11. Borra Giorgio » 96,000
12. Sacco Nicola » 95,685
13. Mecucci Ivo » 94,028
14. Brunelli Furio » 93,919
15. Ciliegi Giuseppe » 90,697
16. Barlozzari Gabriele » 90,528
17. Batani Carlo » 90,300
18. Locci Renzo » 89,935
19. Olivieri Quinto » 87,369
20. Ortica Aurelio » 85,074
21. Vitalesta Giovanni » 85,056
22. Chiatti Ermanno » 84,779
23. Giogli Onofrio » 84,445
24. Coata Giovanni punti 83,172
25. Tonelli Mario » 83,164
26. Baracchini Romolo » 81,816
27. Cesta Giovanni » 78,710
28. Caprini Claudio » 78,006
29. Friggi Giovanni » 77,932
30. Bellucci Enzo » 77,409
31. Marini Mario » 77,308
32. Bigi Arnaldo » 77,000
33. Pennoni Vincenzo » 76,680
34. Di Mario Demostene » 76,360
35. Calafiore Francesco » 74,687
36. Rossi Elio » 74,586
37. Pucci Gerardo » 72,641
38. Balzana Leodino » 70,574
39. Bittarelli Reno » 69,027
40. Scarponi Ezio » 68,721
41. Lucchesi Sergio » 60,996

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 24 aprile 1957

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 22709/San. in data 24 aprile 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei medici dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice al 18° concorso a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1955;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e la circolare n. 18 in data 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, concernenti l'applicazione delle norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ai concorsi sanitari condotti, nonchè le comunicazioni dei Comuni interessati in merito alla disponibilità dei posti da assegnarsi agli invalidi;

Preso atto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti ed accertato, sulla scorta dei documenti esibiti dagli interessati, che tre di essi e precisamente i signori Caprini Claudio, Mecucci Ivo e Rossi Elio, rispettivamente al 20°, 39° e 51° posto della graduatoria di merito, sono in possesso della qualifica di invalido di guerra;

Accertato che il dott. Ivo Mecucci è già titolare di condotta medica per nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, mentre il concorrente, invalido di guerra dott. Claudio Caprini non ricopre alcun posto di medico condotto di ruolo;

Ritenuto che il diritto alla precedenza assoluta a favore degli invalidi di guerra, opera a favore di coloro che instano per l'assunzione per la prima volta e non anche per coloro che già abbiano conseguito la nomina in altra sede ed intendono avvalersi del concorso unicamente ai fini di ottenere un trasferimento di sede;

Che tale indirizzo, conforme a quello già seguito dal Supremo consesso amministrativo sotto l'impero del decreto-legge 11 agosto 1921, n. 1312, e del relativo regolamento deve ritenersi tuttora attuale e valido anche in relazione alla nuova legge 3 giugno 1950, n. 375, nonchè all'art. 43 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, tale ultima norma limitandosi a chiarire che non basta una qualsiasi occupazione per escludere il diritto dell'invalido alla precedenza assoluta nelle assunzioni agli ultimi posti di ruolo degli Enti pubblici territoriali, riconoscendo così, indirettamente che lo stato di disoccupazione costituisce invece una «condicio sine qua non» per l'assunzione obbligatoria da parte dei privati datori di lavoro e degli altri Enti pubblici;

Che la norma di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 sopracitato, non conferisce nella specie, il diritto di precedenza assoluta ai concorrenti idonei ed invalidi di guerra ogni qualvolta taluni di essi siano già titolari di posti di medico condotto, per nomina conseguita per pubblico concorso, trattandosi ovviamente di posti della stessa natura di quelli a cui si aspira;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 giugno 1950, n. 375, nonchè il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la lettera in data 14 giugno 1957 del dott. Romeo Tesserini, con la quale lo stesso rinuncia alla condotta di Gubbio-Scritto, qualora non possa essergli assegnata la condotta di Panicale;

Visto, inoltre, che il dott. Elio Rossi, invalido di guerra ha concorso per la sola sede di Ilci di Todi la quale, peraltro, non può essere riservata per gli invalidi di guerra essendo già coperta nel Comune predetto, la percentuale all'uopo prevista dalla legge;

Vista la citata legge 3 giugno 1950, n. 375 ed il relativo regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

I medici chirurghi sotto indicati, dichiarati idonei al 18° concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Caprini dott. Claudio, quale invalido di guerra: Panicale, 1ª condotta;
Teza dott. Franco: Gubbio-Scritto;
Manfroni dott. Umberto: Todi-Ilci;
Picchio dott. Enzo. Foligno-Annifo;
Esposito dott. Annibale: Gubbio-Burano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: Di Giovanni

(4080)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 21015 Sanità del 28 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nei Consorzi veterinari della Provincia al 30 novembre 1955,

Visto il proprio precedente decreto n. 157562/San. del 21 dicembre 1956, modificato con successivo decreto n. 17414 Sanità del 2 aprile 1957, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rossasco Pietro	punti	63,851
2. Ghida Franco	»	62,404
3. Manelli Luigi	»	62,149
4. Visconti Giovanni	»	62,033
5. Spreafico Carlo	»	60,297
6. Genta Giovanni	»	60,176
7. Valli Angelo	»	59,401
8. Magnani Gerolamo	»	59,141
9. Negretti Franco	»	59,031
10. Mirabelli Alessandro	»	57,197
11. Sempio Domenico	»	55,152
12. Colombi Contardo	»	54,857
13. Albanesi Aurelio	»	54,489
14. Croci Ernesto	»	53,814
15. Gervino Giuseppe	»	53,395
16. Brega Angelo	»	53.281
17. Vallis Pietro	»	52,803
18. Mangone Renzo	»	51,577
19. Parravidini Gino	»	51,333
20. Quaranta Francesco	»	49,922
21. Udo Mario	punti	49,596
22. Paci Arcangelo	»	49,200
23. Peggiani Renzo	»	49,157
24. Patroncini Francesco	»	48,875
25. Cabella Stelio	»	48,699
26. Massaglia Emilio	»	48,611
27. Schivardi Giuseppe	»	48,572
28. Dugoni Giuliano	»	48,462
29. Magni Aldo	»	47.822
30. Tizzoni Ernesto	»	47,638
31. Rossi Amilcare	»	46.905
32. Cantoni Lughi Giorgio	»	46,083
33. Mussini Renato, coniugato con 1 figlio	»	46.000
34. Mattavelli Francesco	»	46.000
35. Ferrari Angelo	»	45,921
36. Broseghini Mario	»	45.760
37. Cova Giuseppe	»	45.293
38. Porcari Leopoldo, n. il 2 settembre 1929	»	45.000
39. Sartori Bruno, nato il 30 marzo 1930	»	45.000
40. Rozzi Luciano	»	44.882
41. Zaccone Carlo	»	44.760
42. Sesenna Giuseppe	»	44,041
43. Cazzola Giovanni	»	44.000
44. Benvenuti Riccardo	»	43,022
45. Rocca Giuseppe	»	43,000
46. Albertini Enrico	»	42,500
47. Calvetti Luigi	»	42,000
48. Zucchi Ugo	»	40,500
49. Beber Luigi	»	40,060
50. Zani Leonida, nato il 25 giugno 1921, coniugato con 1 figlio	»	40.000
51. Ferri Egisto, nato il 1° gennaio 1928	»	40.000
52. Azzaretti Carlo	»	39,500
53. Carcano Battista	»	39,437
54. Marino Giuseppe	»	39,083
55. Cavalli Lorenzo	»	39.000
56 Squeri Gianfranco	»	38.000
57. Xausa Giovanni	»	37.020
58. Verderio Cesare	»	37.000

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: Lorè

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 32758 Sanità del 18 giugno 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Rossasco dott. Pietro: consorzio veterinario di Lungavilla;

2) Ghida dott. Franco: consorzio veterinario di Godiasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 18 giugno 1957

Il prefetto Lore

(4108)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62394 San., del 29 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 in data 31 dicembre 1952;
Visto il proprio decreto n. 67/69325 San., con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori;
Visto che la prima condotta di Galliera, a seguito di rinuncia del dott. Maestri Domenico (2ª in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i medici: Vallillo Raffaele (7° in graduatoria), Lodini Elio (8° in graduatoria), Beccari Gianluigi (9° in graduatoria), Ripoli Renzo (13° in graduatoria), Calanchi Guido (14 in graduatoria), Santelmo Guido (20° in graduatoria), Cavazza Mario (25° in graduatoria), Masi Vittorio (39° in graduatoria), Mangani Giuseppe (43° in graduatoria) e Faglioni Gualberto (46° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Franceschini Giorgio (49° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Franceschini Giorgio è dichiarato vincitore della prima condotta di Galliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 giugno 1957

Il prefetto: GAIPA

(4254)

PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 86489 del 4 ottobre 1956, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1954, e bandito con decreto prefettizio n. 87480 del 21 settembre 1955;
Visto il proprio decreto n. 87021 del 5 ottobre 1956, col quale sono state assegnate ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che in seguito a mancata accettazione da parte del dott. Cataldo Domenico deve procedersi all'assegnazione del posto di Campofelice Roccella-Lascari-Gratteri (consorzio);
Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Marco Giorgio Nicola di Isidoro, dichiarato idoneo, è assegnato alla condotta consorziale di Campofelice Roccella-Lascari-Gratteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 7 giugno 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(4114)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i propri decreti nn. 1327/San., 1329/San., 11961/San. e 17738/San. in data rispettivamente 10 gennaio, 11 gennaio, 26 marzo e 9 maggio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli e per esami a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1954;
Considerato che a seguito di rinuncia da parte dell'ostetrica assegnata alla condotta di Gorgo al Monticano è rimasta vacante e disponibile la condotta stessa;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marchesin Rita è assegnata alla condotta ostetrica di Gorgo al Monticano.
Il sindaco del Comune sopra segnato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Treviso, addì 21 giugno 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(4136)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso al posto di medico igienista presso il comune di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 15804 San. dell'11 luglio 1956, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per un posto di medico igienista presso il comune di Terni;
Vista la graduatoria generale formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con deliberazione n. 20 del 3 gennaio 1957 del Consiglio comunale di Terni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Chirico dott. Giuseppe	punti	155,50 su 200
2. Nascani dott. Andrea	»	109,50 »
3. Nacci dott. Francesco	»	108,40 »
4. Bonarrigo dott. Giovanni	»	105,30 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, negli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Terni, addì 27 giugno 1957

Il prefetto: SPECIALE

(4252)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.